

Codice DB1110

D.D. 4 maggio 2012, n. 422

Disposizioni applicative relative alle domande di aiuto (e di pagamento) della campagna 2012 della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 91-3801 del 27.04.2012

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i., che ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, il quale stabilisce che le risorse finanziarie del FEASR vengano messe a disposizione degli Stati membri nel quadro di Programmi di sviluppo rurale;

visti il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e le successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

-con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;

-con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);

-con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

considerato che l'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 individua i pagamenti agroambientali in riferimento a impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009, ai requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni per l'applicazione del reg. CE n. 1698/05, in base al quale sono stati predisposti i programmi di sviluppo rurale 2007-2013, e in particolare l'art. 46 che prevede una clausola di revisione degli impegni per garantirne l'adeguamento in caso di modifiche delle norme e dei requisiti di cui al punto precedente;

tenuto conto altresì della modifica al citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 apportata dal reg. di esecuzione (UE) n. 679 del 19 luglio 2011, che aggiunge un'ulteriore clausola di adeguamento valevole per le domande il cui periodo di impegno oltrepassa il 2013, fatto che comporta per gli agricoltori la revisione degli impegni assunti mediante l'adeguamento nell'anno 2014 al quadro giuridico del nuovo periodo di programmazione della politica agricola comune;

considerati in particolare la misura 214 (Pagamenti agroambientali) del PSR del Piemonte e le azioni in cui è articolata, i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, indicati nel PSR, e le regole di condizionalità come definite, ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 88-3598 del 19.03.2012 in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno del reg. (CE) 73/2009;

visto il reg. (UE) della Commissione n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE 1698/2005 e s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed ha abrogato il reg.(CE) 1975/2006;

considerati il n° di domande pervenute negli anni 2007-2011 ai sensi di tutte le azioni agroambientali ed il grado di raggiungimento degli indicatori di risultato ad esse collegati, che richiedono l'apertura di nuovi bandi solo per alcune azioni ;

visto che il reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. descrive le proprietà delle domande di aiuto e di pagamento agli articoli 2 e 3;

considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo;

visto che mediante la DGR n. 91-3801 del 27.04.2012 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune azioni" è stato stabilito di consentire la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento):

- ai giovani insediatisi nelle aziende agricole ai sensi della misura 112 del PSR, per tutte le azioni;
- agli altri agricoltori non rientranti nella categoria "giovani", per l'azione 214.7 "Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" con le 3 sottoazioni 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica" e 214.7/3 "Fasce tampone inerbite" e per l'azione 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";

tenuto conto che le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la compilazione on line e che, per garantire l'operatività del sistema in tempo utile per l'attivazione del bando, sono stati approvati le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono all'atto della presentazione delle domande mediante la D.D. n. 284 del 2.4.2012 (come modificata dalla DD n. 388 del 27.04.2012) a favore dei giovani agricoltori e la D.D. n. 389 del 27.04.2012 per gli altri agricoltori aderenti alle azioni 214.7 (con le tre relative sottoazioni) e 214.8/1;

visto il decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio (abrogato dal reg. CE n. 73/2009) e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Visto che il citato D.M. è stato abrogato dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i.;

visti i provvedimenti attuativi regionali in tema di violazioni, ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i e le Determinazioni Dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 in data 4.11.2010, n. 1675 in data 30.12.2010 e n. 1461 in data 30.12.2011;

preso atto, inoltre, che l'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 definisce le condizioni per concedere un sostegno, tra l'altro, per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e che i pagamenti agroambientali possono essere concessi solo per le fattispecie compatibili con il sostegno del suddetto art. 68, individuate dal PSR 2007-2013;

visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali;

tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 e della loro operatività iniziata il 1° gennaio 2010;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06 e s.m.i.) sul territorio della regione Piemonte;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati;

tenuto conto che, con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012, è stata concessa agli agricoltori che hanno terminato il periodo di impegno nel 2011 la possibilità di prolungare gli impegni per un anno;

considerato, pertanto, che le domande di pagamento che possono essere presentate nel 2012 sono riconducibili a 2 fattispecie di impegni agroambientali:

- a. impegni in corso di applicazione, assunti e/o adeguati¹ in riferimento a bandi emanati dal 2008 al 2011;
- b. impegni riferiti al bando emanato nel 2007, che nel 2012 si avvalgono dell'opportunità di prolungare di un anno la durata quinquennale originaria, come previsto dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012;

¹ ai sensi dell'art. 27, par. 12 del reg. (CE) 1974/2006

preso atto che l'Arpea ha fornito le istruzioni per la presentazione nel 2012 di tali domande di pagamento mediante la determinazione n. 50-2012 in data 16.03.2012, che è stata oggetto di integrazioni e precisazioni mediante le DD.D. n. 52-2012 del 21.03.2012 e n. 62-2012 del 29.03.2012;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura (ARPEA) e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% o in taluni casi, per le azioni 214.4 e 214.7, pari al 64,91% del totale) che viene versata all'organismo pagatore direttamente dalla UE;
- la quota nazionale (pari al 56% o in taluni casi, per le azioni 214.4 e 214.7, pari al 35,09% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

ribadito che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visti i manuali procedurali dell'ARPEA e la determinazione del direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. 464 del 4.6.2009, che ha definito l'attribuzione all'Assessorato regionale agricoltura ed all'ARPEA delle rispettive competenze in materia di sviluppo rurale;

visto che ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 l'autorità competente per la gestione del PSR è la Regione Piemonte e che questa funzione è attribuita, secondo quanto riportato dal cap. 11.1 del PSR medesimo, al dirigente pro-tempore della Direzione regionale agricoltura, firmatario della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. e del cap. 11.1 del PSR, e in riferimento alla D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 concernente la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi di tutte le azioni della misura 214 (Pagamenti agroambientali) del PSR da parte di giovani insediatisi in aziende agricole (secondo la misura 112 del PSR) ed ai sensi delle azioni 214.7 e 214.8/1 della misura 214 da parte di altri agricoltori:

I) di assegnare, in attuazione del primo trattino del punto V. del dispositivo della citata D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012:

- gli importi di seguito indicati alle seguenti azioni e sottoazioni agroambientali per le domande di "giovani agricoltori insediatisi ai sensi della misura 112 del PSR", nell'ambito della dotazione complessiva di 600.000 € di spesa pubblica totale destinata dalla citata D.G.R. a tale fattispecie;

Azioni o sottoazioni	Spesa pubblica totale (€)
214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata)	370.000,00
214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica)	90.000,00
214.3.1 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante l'apporto di ammendanti compostati)	10.000,00
214.3.2 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante l'apporto di letame o matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica)	20.000,00
214.4 Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti	15.000,00
214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi";	30.000,00
214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale)	10.000,00
214.7/1 (Conservazione di elementi dell'agroecosistema a valenza ambientale e paesaggistica)	10.000,00
214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica)	10.000,00
214.7/3 (Fasce tampone inerbite)	10.000,00
214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono)	5.000,00
214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie), limitatamente alla tipologia 2 (Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte) eventualmente abbinata alla tipologia 1 (Sospensione anticipata delle asciutte) nella stessa camera di risaia	20.000,00
TOTALE	600.000,00

- gli importi di seguito indicati alle tre sottoazioni dell'azione 214.7 per le domande presentate da altri agricoltori, nell'ambito della dotazione complessiva di 80.000 € di spesa pubblica totale assegnata dalla citata D.G.R. a tale fattispecie:

214.7/1 (Conservazione di elementi dell'agroecosistema a valenza ambientale e paesaggistica)	15.000
214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica)	35.000
214.7/3 (Fasce tampone inerbite)	30.000
TOTALE	80.000

In entrambi i casi il medesimo importo per azione potrà costituire, se non modificato secondo quanto previsto al successivo punto II), il budget assegnato per la gestione informatica e la liquidazione delle domande da parte degli Enti delegati;

II) di rinviare ad un successivo provvedimento la rimodulazione finanziaria da predisporre a conclusione della presentazione delle domande (incluso il ritardo consentito) nel caso in cui le risorse fossero eccedenti o, al contrario, carenti, in attuazione del secondo e terzo trattino del punto V. del dispositivo della citata DGR;

III) di approvare, in attuazione del punto VIII. del dispositivo della citata DGR, l'allegato "Misura 214 (Pagamenti agroambientali). Campagna 2012. Disposizioni applicative per le domande di

nuova adesione (domande di aiuto e pagamento)” che costituisce parte integrante della presente determinazione e che risulta composto da:

- 1) PARTE PRIMA - “Parte generale”;
- 2) PARTE SECONDA - “Istruzioni per la presentazione delle domande e fasi procedurali successive”;
- 3) PARTE TERZA - “Disposizione per l’attuazione degli impegni”, costituita da:
 - Sezione I “Disposizioni comuni a tutte le azioni” ;
 - Sezione II “Disposizioni specifiche per le singole azioni”;
- 4) PARTE QUARTA - “Riduzioni ed esclusioni”.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato



Programma di sviluppo rurale 2007-2013

**Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
Campagna 2012**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE
PER LE DOMANDE DI NUOVA ADESIONE
(DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO)**

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

- 1. CONTENUTO**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - 3.1. NORMATIVA GENERALE**
 - 3.2. NORMATIVA SPECIFICA PER LA MISURA 214**
 - 3.3. NORMATIVA RIGUARDANTE LA CONDIZIONALITA' E LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER LA MISURA 214**
- 4. DEFINIZIONI**
- 5. COMPETENZE**

**PARTE SECONDA - ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE**

- 1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 1.1. ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE**
 - 1.2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO**
 - 1.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE**
 - 1.4. ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE**
 - 1.5. FINALITA' DI PRESENTAZIONE**
- 2. DOMANDE DI MODIFICA**

3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA
 - 3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
 - 3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO
4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE
5. SELEZIONE DELLE DOMANDE
 - 5.1 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
 - 5.2 GESTIONE DELLE GRADUATORIE
6. DOMANDE DI REVOCA
7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI
8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
 - 8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
 - 8.2. CONTROLLI IN LOCO
 - 8.3 CONTROLLI RIGUARDANTI SUPERFICI E CONDIZIONALITÀ
9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI
TABELLA ENTI DELEGATI

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI

1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI
2. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA **BASELINE**
3. ANNUALITA' SUCCESSIVE AL 2013
4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
5. INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AL REG. (CE) N. 73/2009
6. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
7. RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO
8. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 8.1. AZIONI 214.1 E 214.2
 - 8.2. AZIONE 214.4
 - 8.3. AZIONI 214.3, 214.6/1, 214.7, 214.9
 - 8.4 SUBENTRI IN IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE
9. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI IN CORSO
10. EFFETTI DELL'EVENTUALE A DECADENZA DI DOMANDE DI INSEDIAMENTO SU DOMANDE RELATIVE A BANDI PER GIOVANI INSEDIATI
 - 10.1. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE NON AVEVA IN CORSO DI ATTUAZIONE
 - 10.2. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE AVEVA GIA' IN CORSO DI ATTUAZIONE
11. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

SEZIONE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

PARTE QUARTA - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

- 1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**
- 2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI**
 - 2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.**
 - 2.2. MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.**
 - 2.3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ART. 18 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.**
 - 2.4. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI**
- 3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

PARTE PRIMA

PARTE GENERALE

1. CONTENUTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Con la D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 sono stati definiti:

- le fattispecie delle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2012;
- la dotazione finanziaria ad esse dedicata;
- le modalità di selezione delle domande in base a criteri di priorità;
- i criteri di ammissibilità delle domande.

Con le presenti disposizioni vengono definiti, in particolare:

- l'ambito di applicazione e le tipologie di beneficiari cui l'atto è rivolto;
- la normativa di riferimento;
- le competenze degli Enti coinvolti;
- le istruzioni per la presentazione delle domande iniziali, di eventuali domande di modifica (art. 14 del reg. CE n. 1122/2009) e domande di revoca (art. 25 del reg. CE n. 1122/2009);
- la formazione e gestione delle graduatorie;
- lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le disposizioni per l'attuazione degli impegni;
- le modalità di calcolo e l'ordine sequenziale di applicazione delle esclusioni e delle riduzioni in caso di difformità e inadempienze;
- le modalità di ricorribilità dei provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

La DGR n. 91-3801 del 27.04.2012 ha incaricato La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo, nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni applicative riguardano:

- l'assunzione di *nuovi impegni* agroambientali (domande di aiuto e pagamento) da parte di *giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112* del PSR 2007-2013, in riferimento alle seguenti azioni:
 - 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata";
 - 214.2 Applicazione di tecniche di produzione biologica";
 - 214.3 "Incremento del carbonio organico del suolo" suddivisa nelle tipologie:
 - 214.3.1 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati,
 - 214.3.2 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili;
 - 214.4 "Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti";
 - 214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi";
 - 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale";
 - 214.7/1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema";
 - 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
 - 214.7/3 "Fasce tampone inerbite";
 - 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";
 - 214.9 "Interventi a favore della biodiversità delle risaie".
- l'assunzione di *nuovi impegni* agroambientali (domande di aiuto e pagamento) da parte di *agricoltori o allevatori singoli o associati*, in riferimento alle seguenti azioni:
 - 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi";
 - 214.7/2 "Coltivazione a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica";
 - 214.7/3 "Fasce tampone inerbite";
 - 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono".

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVA GENERALE

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (G.U. L 277 del 21.10.2005);
- reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (G.U. L 209 dell' 11.8.2005);
- reg.(CE) n. 1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (G.U. L 355 del 15.12.2006);
- reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento reg.(CE) 1290/2005 (tenuta dei conti degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);
- reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del reg.(CE) 1290/2005 (riconoscimento degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);
- reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del reg.(CE) 1698/2005; (G.U. L 368 del 23.12.2006), come modificato dal reg. (UE) n. 679/2011;

- reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- reg. (CE) 1122 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (G.U. L 316 del 2.12.2009);
- reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione;
- legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (G.U. N.140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- circolare 12 ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);
- PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

- con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

La versione vigente del PSR, comprensiva delle modifiche apportate, è consultabile sul sito regionale all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/versioni.htm

- legge regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (BURP n. 26 del 21/06/2002);
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" (BURP n. 28 del 14/07/1999);
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05"); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
- manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>.

3.2 NORMATIVA SPECIFICA PER LA MISURA 214

3.2.1 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- determinazione dirigenziale n. 314 del 12.04.2012, con cui sono state approvate le norme tecniche dell'azione 214.1 (B.U.R.P. n. 16 del 19/04/2012) e s.m.i.;
- determinazione dirigenziale n. 284 del 2.04.2012:" PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Campagna 2012. Approvazione delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto (e di pagamento) da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112"

- determinazione dirigenziale n. 388 del 27.04.2012 “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Campagna 2012: modifiche all’allegato della D.D. n. 284 del 2.04.2012, che ha approvato le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto (e di pagamento) da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 del PSR”;
- determinazione dirigenziale n. 389 del 27.04.2012 “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Campagna 2012 - Approvazione delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi di talune azioni, destinate ad agricoltori non rientranti nella categoria “giovani”;
- DGR n. 91-3801 del 27.04.2012 avente per oggetto “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune azioni”.

3.2.2 CIRCOLARI DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

- prot. n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- prot. n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- prot. n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all’Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l’applicazione di Azioni della Misura 214;
- prot. n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l’applicazione di penalizzazioni;
- prot. n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- prot. n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- prot. n. 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- prot. n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull’applicazione della misura 214;
- prot. n. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all’Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull’applicazione della Misura 214;
- prot. n.28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- prot. n. 30054 del 10.11.2010 Oggetto: PSR 2007-2013 Precisazioni e disposizioni applicative riguardanti l’azione 214.3;
- prot. n. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- prot. n. 1621 del 19.01.2011 Oggetto: PSR 2007-2013 Azione 214.3 e foraggiere permanenti;

- prot. n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- prot. n. 19273/DB 11.10 del 9 agosto 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni applicative per la Misura 214;
- prot. n. 19971 del 25 agosto 2011 - PSR 2007-2013. Azione 214.1 Eventuali modifiche dei dati sull'organizzazione del servizio di assistenza tecnica;
- prot. n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3 del PSR 2007-2013: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- prot. n. 5836/D.B. 11.00 del 8 marzo 2012 – Risposta a quesiti riguardanti azioni agroambientali
- prot. n. 6146 del 12 marzo 2012 - PSR 2007-2013. Azioni 214.1 e 214.2: verifiche funzionali delle macchine irroratrici.

3.3 NORMATIVA RIGUARDANTE LA CONDIZIONALITA' E LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER LA MISURA 214

- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008; (Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P n. 35), come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008 (B.U.R.P. n. 47 del 20 novembre 2008);
- D.D. n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);
- Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; (GU n. 303 del 30/12/2009);
- D.D. n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. – Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Definizione del sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni circa le azioni 214.3 (sottoazioni 214.3.1 e 214.3.2), 214.4, 214.6/1, 214.9 – Recepimento DM n. 30125 del 22.12.2009 (B.U.R.P. n. 11 del 18 marzo 2010);
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006 (B.U.R.P. n. 10 del 10 marzo 2011);
- D.D. n. 1461 del 30/12/2011: PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 dicembre 2008, n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali” (B.U.R.P. n. 7 del 16 febbraio 2012);
- D.G.R. n. 88 - 3598 del 19/03/2012 “Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13.05.2011 e dal DM n. 27417 del 22.12.2011. Revoca della DGR n. 24-2640 del 26 settembre 2011” (B.U.R.P. n. 12 del 22 marzo 2012);

4. DEFINIZIONI

L'art. 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento.

- a) «**domanda di aiuto**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) «**domanda di pagamento**», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) «**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.
- d) «**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle particelle per cui è stato chiesto l'aiuto, identificata in conformità all'art. 11 e all'art. 15, par. 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 65/2011;
- e) «**animali determinati**»: il numero di animali identificati in conformità all'art. 11 e all'art. 15, par. 5 del regolamento (UE) n. 65/2011

5. COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La DGR n. 91-3801 del 27.04.2012 ha incaricato la *Direzione Regionale 11 (Agricoltura)* e l'*Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)*, per quanto di rispettiva competenza, di emanare disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati) che sulla base di convenzioni stipulate con l'ARPEA provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguente predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Al termine della seconda parte del presente documento (istruzioni per la presentazione delle domande e fasi successive) è riportato l'elenco degli Enti che nell'ambito della misura 214 provvedono all'esecuzione delle fasi sopra illustrate, come risultanti dal riordino territoriale delle Comunità montane operato con legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 (art. 3) e con legge regionale n. 19 del 1° luglio 2008 (artt. 2 e 34). In data 28 agosto 2009 gli Enti in questione sono stati riconosciuti con decreto della Presidente della Giunta Regionale.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

Le azioni 214.4 e 214.7 possono essere finanziate, oltre che con fondi ordinari, a carico dei fondi ad esse destinati dall' "health check" della politica agricola comune, in particolare per la tutela della biodiversità. In tal caso le quote di cofinanziamento sono le seguenti: a carico dei fondi FEASR per il 64,91% e dei fondi nazionali per il 35,09%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massale nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle domande sono necessarie:

- l'iscrizione e la posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica delle aziende agricole del Piemonte;
- la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore ARPEA.

Il servizio di tenuta dei fascicoli aziendali è svolto dai CAA senza oneri a carico degli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>.

1.2 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO

I dati e le dichiarazioni contenuti nelle domande sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare in dettaglio le superfici agricole e gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene richiesto il sostegno dell'azione (art. 8 del reg. UE 65/2011). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per poter verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità e, in seguito, degli impegni assunti nel quadro di un sistema di controllo che offra sufficienti garanzie di efficacia (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a osservarli per l'intero periodo di esecuzione.

Nal sottoscrivere la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che essa costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

1.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE

Le domande devono essere compilate e presentate in modalità informatizzata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), tramite l'assistenza di un CAA o in modo autonomo dagli agricoltori.

- a) **Presentazione tramite i CAA.** Per la compilazione e la presentazione della domanda l'agricoltore si può avvalere (col pagamento di un corrispettivo) dell'assistenza del CAA presso il quale è costituito il fascicolo aziendale. L'agricoltore in tal caso non deve richiedere l'abilitazione a operare sulle procedure informatiche.

La domanda cartacea, sottoscritta dall'agricoltore, dovrà essere detenuta presso il CAA e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Il CAA garantisce la correttezza dei dati e ha l'obbligo di produrre la domanda cartacea in caso di preavviso di un controllo in loco e negli altri casi in cui ciò venga specificamente richiesto dagli Enti deputati alla gestione istruttoria e al controllo delle domande.

Per una favorire una piena consapevolezza degli impegni intrapresi, è opportuno che l'agricoltore riceva copia della domanda sottoscritta.

- b) **Presentazione in proprio da parte degli agricoltori.** Gli agricoltori possono compilare e presentare autonomamente la propria domanda utilizzando i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione viene effettuata dalla pagina del sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, scegliendo l'opzione "Registrazione aziende e privati" attraverso la quale è possibile ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ricevute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

In entrambi i casi (lettere a) e b)) le domande devono essere trasmesse per via telematica nella versione definitiva entro i termini riportati al paragrafo 3.1.

In caso di presentazione in proprio (lettera b)) gli agricoltori devono far pervenire all'Ente delegato, entro la scadenza di cui al paragrafo 3.2, anche le *domande cartacee* sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

1.4 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno per le azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) per l'azione 214.8/1.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato al termine della presente parte del documento.

1.5. FINALITA' DI PRESENTAZIONE

A seconda della finalità di presentazione, si distinguono le seguenti tipologie di domanda:

- *domanda iniziale*;
- *domanda di modifica* presentata secondo le modalità previste dall'art. 14 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i. (con l'indicazione del numero della domanda che si intende modificare e sostituire);

- *domanda di revoca* ai sensi dell'art. 25 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare in tutto o in parte una domanda già presentata (con l'indicazione del numero della domanda che si intende modificare e sostituire).

Nella compilazione della domanda occorre specificare la finalità di presentazione. In mancanza di tale indicazione la domanda sarà considerata come iniziale.

2. DOMANDE DI MODIFICA (ART. 14 DEL REG. CE N. 1122/2009)

Ai sensi dell'articolo 14 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., è possibile presentare una domanda di modifica con la quale è consentito modificare alcuni dati dichiarativi e contemporaneamente revocare parte della domanda.

Qualora, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, siano trasmesse più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Come previsto per la presentazione delle domande di pagamento dalla determinazione dell'ARPEA n. 50-2012 del 16/3/2012, con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Si evidenzia che durante il periodo di attuazione degli impegni le superfici assoggettate potranno essere modificate (cessioni, ampliamenti) soltanto alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni applicative regionali (parte terza, sezione I del presente documento). Eventuali sostituzioni di particelle saranno ammissibili soltanto nei casi specificamente previsti nel programma di sviluppo rurale.

3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA

I termini per la presentazione delle domande iniziali e delle eventuali domande di modifica sono comuni a tutte le azioni della misura 214, tranne l'azione 214.8 il cui sostegno è riferito agli animali (espressi in UBA).

3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

Nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6, 214.7 e 214.9, le scadenze per la presentazione telematica delle domande sono le seguenti:

- le **ore 24:00 del 15 maggio 2012** per la *domanda iniziale* (art. 8 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. e art. 11, 22, 23 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.);

- le **ore 24:00** del **31 maggio 2012** per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Nel caso dell'azione 214.8.1 la trasmissione telematica deve essere effettuata entro le **ore 24:00** del **9 giugno 2012**, sia per la *domanda iniziale* che per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Saranno considerate irricevibili le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2012 entro il quale è ammissibile la presentazione tardiva. (cfr par. 4).

3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO

Le domande compilate dagli agricoltori in modo autonomo (anziché tramite un CAA) devono essere trasmesse all'Ente delegato competente, oltre che per via telematica, anche in *forma cartacea*. (cfr par.1.3)

Nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6, 214.7, 214.9, le domande cartacee devono pervenire agli Enti delegati:

- entro le **ore 12.00** del **15 maggio 2012** per la *domanda iniziale*;
- entro le **ore 12.00** del **31 maggio 2012** per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Per l'azione 214.8.1 la *domanda iniziale* e le eventuali *domande di modifica* devono pervenire in forma cartacea all'Ente delegato competente entro le **ore 12** del **8 giugno 2012**.

4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., le *domande iniziali* possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni civili rispetto al termine del 15 maggio 2012. La presentazione tardiva è quindi ammissibile fino alle **ore 24:00** del **9 giugno 2012**. In caso di presentazione tardiva, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione tardiva di una *domanda di modifica* in conformità all'art. 14 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i. è ammissibile fino alle **ore 24:00** del **9 giugno 2012** e comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine del 31 maggio 2012.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2012, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, **sono irricevibili**.

In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le **ore 12** del **8 giugno 2012**.

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

Alla scadenza del termine ultimo di presentazione che consente la ricevibilità delle domande di aiuto, verrà calcolato l'importo finanziario richiesto per ogni azione (ed eventualmente sottoazione) in base alle domande pervenute e, nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria, anche dopo le eventuali rimodulazioni previste dalle DGR di riferimento, verranno formate e gestite le graduatorie.

5.1 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Nella formazione delle graduatorie verranno applicati i *criteri di ammissibilità e di priorità* riportati nell'allegato che costituisce parte integrante della DGR n. 91-3801 del 27.04.2012.

In merito si precisa che:

- A) In fase di compilazione delle domande la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali, aziendali da cui derivano i punteggi che determinano le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento evitando che possano essere inseriti dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.
- B) La procedura stessa al termine della presentazione delle domande attribuisce un punteggio alla domanda, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

Il sistema informativo attribuirà, dopo il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito (9 giugno 2012), anche il punteggio della priorità attribuita per la contemporanea adesione a più azioni agroambientali e/o misure del PSR.

Gli Enti delegati comunicano al CSI-Piemonte entro il 22 giugno 2012 l'elenco delle aziende aderenti ai progetti collettivi di cui alle azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.9, affinché ad esse vengano attribuiti i corrispettivi punteggi.

Anche queste ultime due tipologie di punteggi verranno a sommarsi ai valori dei punteggi relativi alle priorità territoriali.

- C) In base al punteggio totale le domande entreranno in una graduatoria regionale per azione e saranno inserite in graduatoria in ordine al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria nel seguente ordine di preferenza :
- il titolare della domanda è un imprenditore agricolo professionale rispetto ad un imprenditore che non lo sia;
 - dal titolare più giovane al più anziano.

Infine, se risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

5.2 GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il Settore regionale Agricoltura sostenibile prenderà atto dei punteggi, anche tramite la situazione disponibile in consultazione nel sistema informativo per la Regione, gli Enti delegati e l'ARPEA.

Gli Enti delegati inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati provvederanno a verificare l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione, nonché a verificarne il punteggio di priorità spettante singolarmente.

A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota.

Le eventuali economie create per insussistenza di requisiti che determina la decadenza di domande, potranno essere utilizzate nella prossima campagna.

6. DOMANDE DI REVOCA (ART. 25 REG. CE 1122/2009)

In conformità all'articolo 25 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., la domanda di aiuto/pagamento o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di pagamento che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

Una domanda di revoca parziale non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento.

7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale dell'azienda di cui al par. 1 del citato articolo;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. (notifica di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, insieme con la relativa documentazione, entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante è in grado di provvedervi).

8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda al manuale procedurale dell'Arpea "Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i."

8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2, l'art. 7 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che si applichi, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti 1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

Il reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede all'art. 10 che gli Stati membri ricorrano al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. (in

appresso «il SIGC»). La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

L'art. 11 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- ✓ anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- ✓ catastali basati su specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;
- ✓ incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- ✓ specifici per la misura.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Si rimanda al Manuale procedurale della misura 214 di ARPEA, che definisce in dettaglio gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

8.2. CONTROLLI IN LOCO

8.2.1 Estrazione del campione

L'ARPEA stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

L'ARPEA predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.

L'art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che i campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. In seguito all'analisi di rischio di cui all'articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

8.2.2. Percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli Enti delegati, una volta completati tali controlli, l'ARPEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

8.2.3. Eventuale aumento dei controlli

L'art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

8.3 CONTROLLI RIGUARDANTI SUPERFICI E CONDIZIONALITÀ

Gli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione, dispongono che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Il controllo circa il rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto, ove necessario, della situazione complessiva dell'azienda.

L'art. 19 paragrafo 2 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che alla condizionalità si applicano *mutatis mutandis* i seguenti articoli:

- articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;
- articolo 2, secondo paragrafo, punto 2 e punti da 32 a 37 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 8, 47, 48 e 49 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 50 a eccezione del primo comma del paragrafo 1 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 52, 53 e 54 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articolo 70, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.;
- articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 e s.m.i.

9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento a conferma* degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento sarà riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13900	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	C.so Cavalotti, 31	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	VERBANO CUSIO OSSOLA	Via dell'industria, 25	28924	VERBANIA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse,1 Loc. S.Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

PARTE TERZA - SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI

1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle misura 214 sono tenuti a osservare su tutta la superficie aziendale, laddove l'impegno agroambientale assunto non comporti vincoli più restrittivi, le norme di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

A livello regionale le norme in materia di **condizionalità** sono definite dalla D.G.R. n. 88-3598 del 19.03.2012, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato in ultimo dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011.

In merito ai **requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 e all'allegato 8 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda l'*impiego di fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'*impiego dei prodotti fitosanitari*, i beneficiari di aiuti agroambientali sono tenuti a far verificare almeno una volta nel quinquennio presso centri abilitati dalla Regione la funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, entro i termini stabiliti in funzione dell'anno di adesione nell'allegato 8 del citato Decreto Ministeriale.

Per gli impegni avviati nel 2012 la scadenza è il 31 dicembre 2013.

Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno due verifiche funzionali anziché una sola. Le disposizioni per l'attuazione di tale adempimento sono riportate nei capitoli che riguardano in modo specifico le due azioni interessate.

2. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA BASELINE

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005,

stabiliti a norma degli articoli IV e V del reg. CE 73/2009 (condizionalità) nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti obbligatori.

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3. ANNUALITA' SUCCESSIVE AL 2013

Per le domande attivate (o riavviate a seguito di adeguamento) nel 2012, gli impegni assunti oltrepassano il 2013 (ultimo anno della corrente programmazione). L'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006, come modificato dal reg. (UE) n. 679 del 14.07.2011, prevede che in tali casi debba essere sottoscritta una *clausola di revisione* per l'adeguamento alle condizioni che saranno previste nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per le annualità successive al 2013 non può essere comunque garantito il finanziamento, considerato che nel prossimo periodo di programmazione il rinnovato quadro giuridico della politica agricola comunitaria potrebbe non prevedere impegni coincidenti o analoghi nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e richiamati nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale, a eccezione dei casi indicati nella trattazione specifica delle azioni 214.1 e 214.2.

5. INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AL REG. (CE) N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

6. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Se sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non verrà portato a termine dal beneficiario o da chi gli sarà subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario dovrà restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si sarà interrotto, ad eccezione dei casi di seguito indicati.

A) La restituzione non sarà dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;

- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
- B) La restituzione non sarà dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l'impegno si sarà interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.
Se sarà superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario dovrà comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.
- C) Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non sarà dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non sarà più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non sarà dovuta se, per gli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo verrà assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si sarà interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non sarà dovuta qualora l'azienda non possieda superfici su cui operare tale compensazione.
- E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non sarà dovuta in caso di riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non superiore al 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

7. RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicheranno le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

8. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., durante il periodo di esecuzione dell'impegno sarà possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;

- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

I criteri adottati negli anni scorsi in merito alle estensioni di impegno, modulati in relazione all'anno e alla superficie di nuova introduzione, sono stati oggetto di osservazioni da parte dell'Unità J.4 della Direzione gen. dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, che si occupa della verifica delle spese dello sviluppo rurale, a seguito dell'audit svolto in Piemonte dal 28.11.2011 al 3.12.2011. Nelle presenti disposizioni tali criteri vengono quindi riproposti con alcune modifiche per tener conto della provenienza delle superfici aggiuntive, con l'avvertenza che il riconoscimento finanziario degli aumenti non può essere al momento garantito.

Alle domande di pagamento saranno applicati, fatte salve eventuali rettifiche a seguito del provvedimento definitivo della Dig. AGRI della Commissione europea, i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b). In particolare si terrà conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella 8.1), e per l'azione 214.4 che richiede una durata quinquennale delle foraggere affinché queste si possano considerare permanenti (tabella 8.2).

La Tabella 8.3 fa riferimento alle altre azioni che concedono il premio per superficie.

8.1. AZIONI 214.1 E 214.2

Anno di impegno	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾ .
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno iniziale.	

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

8.2. AZIONE 214.4

Per l'azione 214.4 non saranno ammissibili a premio superfici aggiuntive. Per tali superfici, infatti, l'impegno avrebbe una durata inferiore al periodo quinquennale necessario perché le colture foraggere possano essere considerate permanenti.

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:
Secondo anno e successivi	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

8.3. AZIONI 214.3, 214.6/1^(*), 214.7, 214.9

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte dell'azienda e non oggetto di impegno nell'anno precedente:
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.	

(*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

8.4 SUBENTRI IN IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE

In caso di *subentro totale* nell'applicazione di un impegno in corso, il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti e alle condizioni che, in funzione dell'anno di impegno, si sarebbero applicati al cedente qualora non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, viceversa, chi subentrerà nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. Per le azioni 214.1 e 214.2 (produzione integrata e biologica), come previsto dal PSR, gli impegni dovranno essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non potranno beneficiare dell'aiuto.

9. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI IN CORSO

Si rammentano le condizioni di cui all'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 per quanto riguarda la trasformazione di impegni in corso verso altri impegni. Esse sono le seguenti:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Si considerano ammissibili le seguenti *trasformazioni di impegni* in corso:

- da un impegno 214.1 a uno dei seguenti impegni: 214.2 (produzione biologica), 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite);
- da un impegno 214.2 a un impegno 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

A seguito della trasformazione, il nuovo impegno agroambientale si applicherà ai terreni interessati fino al termine del periodo di impegno.

Sono inoltre ammissibili le seguenti trasformazioni in impegni di altre misure del PSR:

- da un impegno 214.1 a un impegno relativo alla misura 216 (investimenti non produttivi), tipologia 1 "realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici", o a un impegno relativo alla misura 221 (imboschimento di terreni agricoli);
- da un impegno 214.2 a un impegno relativo alla misura 216 (investimenti non produttivi), tipologia 1 "realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici", o a un impegno relativo alla misura 221 (imboschimento di terreni agricoli), tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" o "bosco permanente".

10. EFFETTI DELL'EVENTUALE A DECADENZA DI DOMANDE DI INSEDIAMENTO SU DOMANDE RELATIVE A BANDI PER GIOVANI INSEDIATI

10.1. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE NON AVEVA IN CORSO DI ATTUAZIONE

L'inammissibilità o la revoca di una domanda di insediamento non determineranno la decadenza di un impegno agroambientale assunto dallo stesso beneficiario nell'ambito di un bando per giovani insediati, a condizione che nell'anno di assunzione dell'impegno agroambientale sia stato emanato per la medesima azione, oltre al bando riservato ai giovani insediati, anche un bando accessibile alla generalità degli agricoltori per il quale non sia stato necessario selezionare le domande pervenute.

Se un bando avente tali caratteristiche viene emanato non nell'anno di adesione all'impegno agroambientale da parte del giovane la cui domanda di insediamento è decaduta, ma in un anno successivo, la domanda agroambientale relativa a tale anno successivo, presentata come prosecuzione dell'impegno assunto nell'ambito di un bando per giovani insediati, può essere riconosciuta su richiesta dell'interessato come domanda di nuova adesione al bando rivolto alla generalità degli agricoltori, con conseguente differimento del periodo di impegno. La domanda o le domande agroambientali degli anni precedenti vengono revocate (con restituzione degli importi già percepiti) poiché il beneficiario non avrebbe potute presentarle se non in quanto titolare della domanda di insediamento risultata inammissibile o revocata.

10.2. ASSUNZIONE, DA PARTE DEL GIOVANE AGRICOLTORE, DI UN IMPEGNO AGROAMBIENTALE CHE IL CEDENTE AVEVA GIÀ IN CORSO DI ATTUAZIONE

Si considera il caso di un agricoltore che, avendo presentato una domanda di insediamento nell'ambito della misura 112, abbia aderito a un bando agroambientale riservato a giovani insediati subentrando al cedente in un impegno in corso di attuazione.

Qualora la domanda di insediamento non sia andata a buon fine, la domanda di adesione all'impegno agroambientale da parte del giovane agricoltore e le eventuali successive domande

annuali di prosecuzione, originariamente riferite al bando per giovani agricoltori, potranno essere riconosciute su richiesta dell'interessato come domande di prosecuzione dell'impegno assunto dal cedente, fino alla scadenza della sua durata originaria

11. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella riportata al termine della presente sezione sono indicate le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure del PSR 2000-2006 per le quali esistono pratiche ancora in corso e che possono dar luogo al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)

	F4A	F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	216	2080	H	221
F4A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F7	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2078-F01	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	X	X	X		C	C	C	C	C	C	C	X	X	X	C	X	X	X	X
214.1	X	X	X	C		X*	C	C	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.2	X	X	X	C	X*		X*	X*	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.3.1	X	X	X	C	C	X*		X	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.3.2	X	X	X	C	C	X*	X		X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.4	X	X	X	C	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.1	X	X	X	C	X	X	X	X	X		C	X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.2	X	X	X	C	X	X	X	X	X	C		X	X	X	X	X	X	X	X
214.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	C	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
214.9	X	X	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X		X	X	X
2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)

X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)

X* compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)

INC incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

PARTE TERZA - SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.1

APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. BENEFICIARI

- Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali dell'azione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Importi minimi

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Ai fini della determinazione dell'importo minimo, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Si individuano i seguenti motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti da batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo;
- f) passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e perciò non ammissibile al sostegno.

Si considerano inoltre finanziabili premi annuali che non raggiungano il livello minimo a causa del passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e pertanto non ammesso a premio.

I motivi di cui ai punti a) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

2.2 Perdita di un requisito in corso di impegno

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito di ammissibilità relativo all'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulterà finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale, tranne che per le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata definite e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie. Tali norme tecniche, approvate in ultimo con Determinazione dirigenziale n. 314 del 12.04.2012 (B.U.R.P. n. 16 del 19/04/2012) ed aggiornate nel mese di febbraio 2012, sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;

- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede il rispetto di vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione¹.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le restanti superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

Si rammenta l'importanza della riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati rispetto al livello di *baseline*, conseguibile osservando i limiti specificati nelle norme tecniche per le singole colture.

¹ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 699 del 10/8/2009

Gli apporti azotati ammissibili a livello di baseline, riferiti alle pratica comunemente adottata, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2 e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per tutte le colture disciplinate dalle norme tecniche dell'azione 214.1.

L'eventuale superamento dell'apporto ammissibile a livello di baseline costituisce violazione di impegno pertinente di baseline².

5.4 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali (cfr par. 1 della sezione I).

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Per gli impegni avviati nel 2012 le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche sono le seguenti:

- prima verifica: 31/12/2013;
- seconda verifica: 31/12/2015.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità

² determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008

conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

Come previsto dalle linee guida nazionali di produzione integrata e dalle Norme tecniche regionali, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve ricorrere per più di tre anni.

Il riso può essere protratto per non più di tre anni consecutivi; qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile è ammessa la monosuccessione, a condizione di attuare ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno il 50% della superficie a riso.

Qualora il criterio generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate con circolare del Settore Fitosanitario n. 9914 del 16/4/2009, è consentito adottare una successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica.

Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni colturali che comprendano colture foraggere poliennali.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il termine per la presentazione tardiva delle domande di pagamento ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici coordinatori e dei tecnici aziendali e le rispettive aziende assistite.

Eventuali modifiche dei dati in questione potranno essere comunicate agli Enti delegati entro una successiva scadenza che sarà comunicata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

7. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende sottoposte a verifica *in loco*.

8. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per:

- le coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda;
- l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Sono ammissibili sia l'adozione *ex novo* di impegni aggiuntivi sia l'ampliamento della superficie oggetto di impegni aggiuntivi eventualmente assunti dal cedente, tranne che per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali per il quale l'adozione *ex novo* e l'ampliamento saranno ammissibili nel 2013, a seguito dell'adesione alla tipologia 2 della misura 216 (installazione di nidi artificiali).

8.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nello stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di attuazione la superficie interessata dall'impegno facoltativo potrà ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture primaverili-estive.

8.2 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

8.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quando indicato nel PSR. Per le zone collinari, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il

15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

8.4 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

E' ammesso il mantenimento (senza ampliamenti di superficie) dei nidi artificiali per cui il cedente nel 2011 aveva in corso un impegno di manutenzione.

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

I nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

<p style="text-align: center;">AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA</p>

1. BENEFICIARI

- Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali dell'azione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Assoggettamento al sistema di controllo

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

La determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 ha previsto che entro 30 giorni dalla richiesta debba essere stata conseguita l'attestazione di conformità rilasciata da un Organismo di controllo riconosciuto.

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale a condizione che, per la campagna in cui si sono verificate, l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non si siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Riguardo al ritardo nel pagamento della quota dovuta per la certificazione, in particolare, non si ritiene che una riduzione dell'aiuto agroambientale possa essere fatta derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, senza che siano state riscontrate violazioni degli impegni tecnici o documentali e a fronte di un'attestazione con la quale lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, abbia certificato per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

2.2 Importo minimo

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Si individuano i seguenti motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;

- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti dalla batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.
- f) passaggio da una coltura ammissibile al sostegno, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammissibile al sostegno.

I motivi di cui al punto a) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale, tranne che per le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/2008) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da

quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;

- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione ³.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.2 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali. (cfr par. 1 della sezione I).

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Per gli impegni avviati nel 2012 le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche sono le seguenti:

- prima verifica: 31/12/2013;
- seconda verifica: 31/12/2015.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il

³ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 669 del 10/8/2009

termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010), con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1).

L'adeguamento era richiesto a partire dalle semine successive al 30/6/2010 ⁴.

5.4 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

⁴ circolare MiPAAF n. 750 del 22/1/2010, pubblicata sulla citata G.U.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende per le verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 in merito alle *inadempienze che costituiscono infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ente delegato o da un Organismo di controllo.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Sono ammissibili sia l'adozione *ex novo* di impegni aggiuntivi sia l'ampliamento della superficie oggetto di impegni aggiuntivi eventualmente assunti dal cedente, tranne che per l'impegno di

manutenzione dei nidi artificiali per il quale l'adozione *ex novo* e l'ampliamento saranno ammissibili nel 2013, a seguito dell'adesione alla tipologia 2 della misura 216 (installazione di nidi artificiali).

7.1 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR vigente a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone *collinari*, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

7.3 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

I nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

7.4 Zootecnia biologica

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti dell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

11. DEMARCAZIONE FRA ZOOTECCIA BIOLOGICA E SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

Il PSR vigente, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012 specifica che tra il sostegno di cui all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009, in riferimento al miglioramento della qualità delle carni bovine e di quelle ovicaprine, e il sostegno dell'azione 214.2 non esistono elementi di sovrapposizione in quanto quest'ultima prevede un incremento di premio per le colture destinate all'alimentazione animale in caso di assunzione dell'impegno relativo alla zootecnia biologica, senza determinare remunerazione delle spese di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 luglio 2009 (recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009).

AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO

L'azione è attuata attraverso due tipologie di intervento, tra loro alternative:

- tipologia 1): apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;
- tipologia 2): apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o altre matrici palabili.

1. BENEFICIARI

Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali dell'azione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Contenuto di carbonio organico del suolo

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.

Le procedure informatiche consentono di individuare eventuali particelle catastali ricadenti al di fuori delle aree sopra citate. Trattandosi di una condizione necessaria per l'applicabilità dell'azione, per tutte le particelle segnalate l'anomalia deve essere risolta prima di erogare la prima annualità dell'aiuto.

Le aziende non ricadenti nelle aree di cui sopra possono accedere ai benefici dell'azione dimostrando, mediante opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati presentano un contenuto percentuale di carbonio organico inferiore a 1.5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi a disposizione all'aziende agricole, anche sulla base di dati desunti dal servizio della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/agrochimico/atlante.htm

L'esito dell'analisi del suolo dovrà pervenire all'Ente delegato entro il 30/9/2012.

L'anagrafe regionale attualmente riporta per ciascuna particella catastale la classificazione riferita al contenuto di carbonio organico del terreno. Per agevolare l'individuazione dei casi in cui il requisito di scarsa dotazione di sostanza organica non risulta soddisfatto, gli Enti delegati ricevono gli elenchi delle domande che presentano tale anomalia, elaborati dal CSI-Piemonte, e segnalano ai soggetti che assistono gli agricoltori le aziende di rispettiva competenza per le quali deve essere presentata la documentazione analitica.

Le analisi atte a dimostrare la scarsa dotazione di carbonio organico dei terreni, in numero di una ogni 10 ettari oggetto di impegno, devono essere conformi ai metodi ufficiali (WALKLEY-BLACK; SPRINGER-KLEE, ANALIZZATORE ELEMENTARE) e devono risalire a non più di 5 anni dalla scadenza per la presentazione delle domande di adesione. I relativi referti devono comprendere gli estremi identificativi del punto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa contenente tale informazione.

In riferimento alle analisi di terreno pervenute, gli Enti delegati verificano:

- il contenuto di carbonio organico risultante dalle analisi (inferiore a 1,5%).

- la data delle analisi;
- la conformità ai metodi analitici ufficiali;
- il numero di analisi in rapporto alla superficie oggetto di impegno;
- la presenza degli estremi identificativi del punto di prelievo (nel referto o nella dichiarazione integrativa).

Entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione dei referti analitici da parte degli agricoltori, gli Enti delegati effettuano a campione prelievi di terreno atti a confermare mediante analisi di controllo la scarsa dotazione di carbonio organico, per almeno il 5% degli esiti pervenuti (con almeno un prelievo per Ente delegato). I campioni possono essere consegnati al Settore Fitosanitario Regionale (Laboratorio agrochimico), che provvederà ad effettuare le analisi.

Le modalità di prelievo, sia per i tecnici incaricati dagli agricoltori che per i funzionari degli Enti delegati, devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle norme tecniche per l'azione 214.1, reperibili al seguente indirizzo internet:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/mod_camp.pdf

La scarsa dotazione di sostanza organica si considera confermata se nel campione di terreno prelevato dall'Ente delegato si riscontra un contenuto di carbonio organico inferiore a 1,5% (anche se esso non coincide con quello risultante dal referto consegnato dall'agricoltore).

Qualora in un campione prelevato da un Ente delegato si rilevi un contenuto di carbonio organico superiore alla soglia di 1,5%, l'Ente delegato valuta d'intesa con il Settore Fitosanitario (Laboratorio agrochimico) se tale superamento possa essere determinato dalla sostanza organica eventualmente già distribuita in applicazione dell'impegno agroambientale.

Mediante verifica sulla carta regionale, gli Enti delegati possono considerare ammissibili anche in assenza di documentazione analitica le particelle che, pur ricadendo in zone a scarsa dotazione di carbonio organico come sopra definite, siano state segnalate come anomale in quanto non correttamente individuate dalla procedura informatica.

2.2 Superficie minima

Come previsto dai criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili le domande la cui superficie determinata come ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 2 ettari.

A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali⁵ hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti dalla batteriosi;
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il

⁵ bandi del 2010 e circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

L'azione prevede i seguenti interventi, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale, con parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica;
- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui obbligatoriamente una profondità massima di aratura di 30 cm;

In assenza di adesione ad altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto di fertilizzante azotato coincidono con i valori previsti dalla *baseline*.

4.1 Documentazione relativa all'acquisizione delle matrici organiche

Il beneficiario degli aiuti, al fine di comprovare l'acquisizione e l'utilizzo delle matrici organiche che si è impegnato a distribuire, deve conservare in azienda per eventuali controlli la relativa documentazione fiscale o, qualora questa non sia prevista, una dichiarazione in cui il produttore che ha reso disponibile il materiale organico ne attesti la tipologia, la quantità e la data di trasferimento nell'azienda del beneficiario.

4.2. Apporti nel primo anno di impegno ed eventuali successive compensazioni

Per il primo anno di impegno sono considerati validi gli apporti organici effettuati in previsione dell'emanazione del bando, a condizione che siano adeguatamente documentati e riferibili all'annata agraria per la quale viene erogata la prima annualità dell'aiuto.

Qualora nell'anno di adesione non sia stato possibile apportare al terreno le quantità richieste di matrici organiche, a causa di vincoli agronomici connessi al ciclo delle colture in atto, i quantitativi non distribuiti potranno essere apportati effettuando interventi compensativi quali quelli di seguito descritti, in aggiunta alle distribuzioni richieste per gli anni successivi del periodo di impegno:

- un apporto aggiuntivo di matrici organiche a colture di anni successivi del periodo di impegno;

- un apporto di matrici organiche a colture di secondo raccolto durante il periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche alla coltura dell'anno successivo all'ultimo anno di impegno.

Le quantità di matrici organiche distribuite con gli apporti compensativi devono essere almeno pari a quelle non apportate nel primo anno di impegno.

4.3 Modifica di particelle in corso di impegno

Il PSR prevede che i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica possano variare nel corso del periodo di impegno, in conseguenza di limitazioni alla distribuzione della sostanza organica su alcune colture; tra i casi particolari ammissibili, i bandi degli anni scorsi hanno individuato l'introduzione di colture foraggere pluriennali. I casi in questione devono essere preventivamente comunicati alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione deve avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

4.4 Limitazioni o esclusioni in caso di determinati utilizzi del suolo

Al fine di favorire l'utilizzo agronomico delle matrici di sostanza organica, non si ritiene opportuno finanziare distribuzioni su terreni marginali o improduttivi. Sui terreni oggetto dell'azione, pertanto, il *ritiro dalla produzione* e la *disattivazione* devono ricorrere nel loro insieme per non più di due anni, nell'ambito di un avvicendamento che comprenda la destinazione produttiva dei terreni negli anni rimanenti del periodo di impegno.

L'azione non è applicabile all'*arboricoltura da legno* (es. pioppeti) e ai *boschi*, trattandosi di superfici che in base alla classificazione dell'ISTAT non rientrano nella superficie agricola utilizzata.

5 - SOTTOAZIONE 214.3.1

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA AMMENDANTI COMPOSTATI

5.1 Impegni

L'adesione alla sottoazione 214.3/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6), ed in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

Tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno non sono conteggiate le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi.

La superficie aziendale oggetto di impegno non può superare 40 ettari.

5.1.1 Vigneti collinari

La distribuzione annua della sostanza organica può non essere apportata in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita deve essere recuperata attraverso distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione deve essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

5.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire a un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo è presentato da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile la sostanza organica per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente confinanti.

Tra i presentatori del progetto collettivo possono anche essere presenti associazioni o organizzazioni professionali agricole, e lo stesso può essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato; scopo del progetto può anche essere quello di stabilire criteri qualitativi aggiuntivi della sostanza organica utilizzata. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica prodotta entro una distanza massima di 70 km.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012) alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

5.3 Eventuali modifiche di progetti collettivi

Un progetto presentato entro i termini può essere oggetto di una modifica che preveda la partecipazione di un Centro di compostaggio in precedenza non coinvolto, al fine di assicurare alle aziende agricole aderenti la fornitura del quantitativo di matrici organiche richiesto dall'azione.

Se il Centro di compostaggio in questione partecipa anche a un altro progetto collettivo (oltre a quello di cui si propone la modifica), l'Ente delegato verifica che la variazione richiesta sia compatibile con la disponibilità di adeguati quantitativi di ammendante per le aziende coinvolte in tale altro progetto. Se quest'ultimo riguarda un'altra provincia, la valutazione potrà essere svolta d'intesa con l'altro Ente delegato competente.

6 - SOTTOAZIONE 214.3.2

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA LETAME E MATRICI PALABILI

6.1 Impegni

L'adesione alla tipologia di azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12. La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare annualmente al terreno più del 50 % del limite di azoto/ha stabilito per ciascuna coltura dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

L'apporto non è richiesto per eventuali colture secondarie (poiché l'obiettivo di incrementare il carbonio organico del terreno, conseguibile attraverso la distribuzione di matrici palabili alla coltura principale, non è pregiudicato dalla presenza di una coltura secondaria).

Nella valutazione dell'apporto azotato si deve tener conto del coefficiente di efficienza dell'azoto distribuito con le matrici organiche. Tale coefficiente è desunto dal sistema informativo per tutte le aziende tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ai sensi del regolamento regionale 10/R/2007, mentre negli altri casi viene considerato pari a 0,5.

Non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92.

L'apporto di cui sopra deve essere in quantitativi tali da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale nelle zone vulnerabili da nitrati e di 250 kg di azoto di origine zootecnica nelle altre zone.

Per i terreni disattivati o ritirati dalla produzione e per le colture a seminativo non disciplinati la quantità annua di matrice organica da distribuire sui terreni oggetto di impegno deve essere tale da apportare almeno 40 kg/ha di azoto efficiente;

- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;

Le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

L'apporto azotato da matrici palabili può essere inferiore al livello sopra indicato nel caso in cui particolari condizioni riferite al fabbisogno della coltura, adeguatamente motivate dal punto di vista agronomico, non consentano di apportare la quantità di azoto organico richiesta dal criterio generale (es. coltivazione di varietà locali il cui fabbisogno azotato sia notevolmente inferiore a quello delle varietà o degli ibridi comunemente coltivati).

Le eventuali integrazioni con concimi minerali hanno un ruolo complementare; esse devono venire quantificate in funzione del fabbisogno della coltura, secondo i consueti criteri di

bilanciamento apporti-asporti e nel rispetto dei limiti di *baseline* (o dei limiti previsti dalle norme tecniche dell'azione 214.1, qualora i beneficiari aderiscano anche a tale azione).

L'azienda utilizzatrice aderente alla sottoazione rimane responsabile del rispetto dell'impegno assunto circa le modalità, i quantitativi e le caratteristiche del materiale oggetto di distribuzione, anche qualora i terreni oggetto di impegno siano messi a disposizione di altre aziende per l'utilizzo agronomico di effluenti ("asservimento").

6.1.1 Vigneti collinari

Le disposizioni applicative regionali hanno precisato che in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali i vigneti coltivati su terreni collinari, caratterizzati da maggiori costi di distribuzione, la matrice organica può non essere distribuita ogni anno. Della variazione dovrà essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

La mancata distribuzione deve essere compensata nell'anno successivo del periodo di impegno mediante un apporto azotato da matrici organiche palabili che (tenendo conto del coefficiente di efficienza) sia pari al limite di apporto azotato previsto per l'azione 214.1. E' ammessa una tolleranza in difetto del 5%.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni di matrici organiche palabili. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

6.1.2 Fruttiferi in fase di allevamento

Per i fruttiferi in fase non produttiva (esclusa la vite) qualora nelle norme tecniche non sia specificato un limite inferiore a quello previsto per la fase di produzione, la quantità minima di azoto efficiente da letame o matrici palabili da apportare in applicazione della sottoazione è ridotta del 30% rispetto a quella richiesta dal criterio generale per la medesima coltura in fase produttiva, o è pari a 25 kg/ha nei casi in cui una riduzione del 30% farebbe scendere l'apporto al di sotto di tale quantità.

Per impianti di fruttiferi e di vite in fase non produttiva, inoltre, al fine di favorire l'incremento della sostanza organica del suolo e di prevenire la lisciviazione dell'azoto non assorbito dalla coltura, dovrà essere mantenuta a partire dalla campagna 2011 una copertura erbacea che interessi gli interfilari per una superficie pari almeno al 70% della superficie totale della coltura. La copertura vegetale dovrà essere ottenuta mediante l'inerbimento spontaneo o la semina di opportuni miscugli di specie prative. La gestione del coticco erboso dovrà essere realizzata mediante periodici sfalci e/o trinciature. Nel caso in cui particolari condizioni impediscano l'inerbimento dell'interfilare, l'agricoltore dovrà inviare all'Ente delegato competente una comunicazione preventiva motivata dal punto di vista agronomico. La richiesta sarà da considerarsi accolta in assenza di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione.

6.1.3 Leguminose

Per alcune leguminose (soia, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino, favino, lupino) le norme tecniche dell'azione 214.1 consentono un apporto annuo di non più di 20 kg/ha di azoto proveniente da letame. Le colture in questione, di per sé poco adatte all'applicazione dell'intervento per i modesti apporti ammissibili, talvolta rientrano nell'avvicendamento sui terreni oggetto di impegno.

Poiché si ritiene che nel caso dei seminativi l'apporto annuo da matrici palabili, per essere significativo ai fini dell'incremento del carbonio organico del suolo, debba essere almeno pari a 40 kg di azoto/ha (calcolati, anche in questo caso, tenendo conto dell'efficienza del fertilizzante organico), la quota residua necessaria al raggiungimento di tale quantità, non apportata alla leguminosa, deve essere assicurata da un apporto supplementare di azoto da matrici palabili alla coltura dell'anno successivo.

Per le superfici oggetto di impegno investite a leguminose nel 2009, l'apporto compensativo potrà essere posticipato rispetto alla regola generale e dovrà avvenire entro la fine della campagna 2011. Per le leguminose coltivate nell'ultimo anno di impegno, la letamazione dovrà apportare la quantità massima di azoto consentita dalle norme tecniche (20 kg/ha), con una tolleranza in difetto del 5%.

6.1.4 Compatibilità degli apporti con i limiti relativi alla direttiva nitrati

Si richiama l'obbligo di osservare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti a livello aziendale dalla regolamentazione regionale per le zone vulnerabili da nitrati e il limite di 250 kg/ha di azoto per le altre zone. Qualora la quantità di azoto efficiente richiesta dal criterio generale della sottoazione (più del 50% del livello previsto dalle norme tecniche 214.1) comporti a livello aziendale il superamento di uno dei limiti sopra indicati, l'impegno della sottoazione si considera soddisfatto dall'apporto della quantità massima di letame o matrice palabile compatibile con il rispetto dei limiti stessi (con tolleranza in difetto del 5%).

Anche l'apporto compensativo di azoto organico richiesto a seguito di una coltivazione di leguminose, pari alla quota mancante al raggiungimento di 40 kg/ha, deve essere effettuato, a partire dalla coltura successiva alla leguminosa, nella misura massima compatibile con i limiti relativi alla direttiva nitrati (con tolleranza in difetto del 5%).

6.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo deve coinvolgere come presentatrici almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012), alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

7. IMPORTO DELL'AIUTO

Per entrambe le sottoazioni l'importo annuo dell'aiuto è pari a 180 euro/ettaro.

AZIONE 214.4

CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

1. BENEFICIARI

Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali dell'azione in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'azione richiede la *conversione* in foraggere permanenti di terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di adesione. A norma dell'art. 48, par. 1 del regolamento (CE) 1974/06 (*Verificabilità e controllabilità delle misure*), la presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Nel triennio che precede l'anno di adesione la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) e la coltura di prati avvicendati sono ammissibili per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali derivanti dalla trasformazione del seminativo in coltura foraggera permanente. I due utilizzi possono quindi ricorrere complessivamente per non più di un anno nel triennio precedente l'anno di adesione.

Se gli utilizzi del suolo nel triennio precedente non soddisfano il requisito di ammissibilità, le superfici interessate sono escluse dall'aiuto. Non si ritengono applicabili al caso in oggetto le riduzioni/esclusioni di premio previste dall'art. 16 del regolamento UE n. 65/2011 per i casi di difformità fra superfici dichiarate e determinate. L'irregolarità in questione, infatti, non consiste nell'aver dichiarato un'estensione di colture foraggere permanenti superiore a quella accertata, ma nella mancanza di un requisito di ammissibilità su parte della superficie dichiarata ed effettivamente investita a foraggere permanenti. Il riferimento normativo pertinente risulta quindi essere l'art. 18 del citato regolamento comunitario.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno di impegno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto di tale livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);

- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello di adesione all'azione;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare, sulle coltivazioni foraggere oggetto di impegno, le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego e agli acquisti di fertilizzanti ed alla situazione di magazzino.

Nell'ambito dei prati stabili, dei prati-pascoli e dei pascoli, categorie di colture individuate dal PSR per l'applicazione dell'azione, non sono compresi i medicaia.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno dovranno essere state seminate prima dell'epoca di raccolta dei cereali autunno-vernini, poiché altrimenti il premio per la prima annualità non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo. La semina dovrà essere avvenuta entro il 31 maggio 2012.

La semina delle colture foraggere oggetto di impegno deve essere adeguatamente documentata.

Le colture foraggere oggetto di impegno dovranno essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

A norma dell'art. 4, par. 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'obbligo di "mantenimento dei pascoli permanenti" (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali) non si applica alle superfici investite a "pascolo permanente" nel quadro di programmi attuativi del regolamento (CEE) 2078/1992, del regolamento (CE) 1257/1999 e del regolamento (CE) 1698/2005.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

6. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

7. COMPATIBILITA' CON L'AZIONE 214.2

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca a entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione fornita nei bandi per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

1. BENEFICIARI

Giovani allevatori di bestiame bovino, ovino, caprino, equino, che si sono insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013 e assumono gli impegni dell'azione, in conformità alle disposizioni applicative regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

La superficie minima per poter presentare domanda consiste in 3 ettari destinati a colture ammissibili all'azione in oggetto.

3. RIFERIMENTO PER I CARICHI DI BESTIAME

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., allegato 6.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

5. IMPEGNI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006 .

Al fine di conseguire il pagamento gli allevatori si impegnano per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica:
 - in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,
 - in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,
 - in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;
3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;

4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;
5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

In merito al carico di bestiame di cui al punto 2, si fa riferimento alle valutazioni espresse dalla DGR n. 14-784 in data 11.10.2010, avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2".

In particolare si riconosce che nel sistema di calcolo dei carichi di bestiame rispetto alla superficie, in presenza di pascoli magri (superfici a bassa produttività), occorre tenere conto di alcune variabili produttive che determinano l'abbassamento dei parametri di carico medio previsti per le Alpi Piemontesi, nel rispetto dei parametri della condizionalità, al fine di garantirne la corretta conservazione.

Tali situazioni particolari sono enunciate dal PSR vigente, approvato con decisione della Commissione europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

6. CONDUZIONE DEL BESTIAME

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affitto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 47 comma 1 del reg. CE n.1974/06 e s.m.i.

7. GESTIONE DELLE SUPERFICI

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio sono assoggettate per 5 anni agli impegni indicati al par. 5.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

8. ENTITA' DEI PREMI

In relazione alle diverse zone altimetriche verranno corrisposti i seguenti premi:

Zona altimetrica	Premio ad ettaro
Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

9. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ha di foraggio). Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6. del PSR, i beneficiari del pagamento corrisposto per capi allevati con sistemi a basso carico di bestiame ai sensi dell'azione 214.6, non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'articolo 68.

AZIONE 214.6/2
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE
(PPA)

1. BENEFICIARI

Giovani allevatori di bestiame bovino, ovino, caprino, equino, che si sono insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013 e che assumono gli impegni dell'azione nei seguenti casi:

- il cedente ha presentato il PPA ai sensi delle DD.D. n. 402 o n. 403 del 13.04.2010, come modificate dalla D.D. n. 1256 del 10.11.2010, ed ha svolto le operazioni necessarie;
- il cedente era già titolare di un impegno ai sensi della sottoazione 214.6/2 ed il subentrante si impegna in un nuovo impegno quinquennale ai sensi dell'azione 214.6/2.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. IMPEGNI

L'allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le indicazioni e prescrizioni del tecnico che ha predisposto il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

4. ENTITA' DEL PREMIO

L'importo concedibile è pari a 60 euro/ha.

5. LINEE GUIDA TECNICHE

Vige il rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pastorale predisposto in modo specifico per l'azienda oggetto di premio e nel rispetto delle Linee guida approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22.06.2009.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/1 CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

1. BENEFICIARI

- Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, i quali assumono gli impegni decennali di conservazione di elementi naturaliformi finanziati come *nuove realizzazioni* nell'ambito di impegni dell'azione F7 del PSR 2000-2006, il cui periodo di attuazione sia scaduto nell'anno 2011;
- Agricoltori singoli o associati che assumono gli impegni decennali della sottoazione, per il mantenimento di elementi naturaliformi finanziati come *nuove realizzazioni* nell'ambito di impegni dell'azione F7 del PSR 2000-2006, il cui periodo di attuazione sia scaduto nell'anno 2011.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata degli impegni è di 10 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile nelle zone di pianura e di collina.

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, in coerenza con una proposta di modifica del PSR all'esame della Commissione Europea, hanno previsto che i terreni ricadenti in zona montana siano ammissibili nel caso di aziende che abbiano presentato una domanda relativa alla misura 216 nell'ambito di un PSL approvato (asse "leader" del PSR) e/o che rientrino in contratti di fiume.

5. IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i., gli impegni agroambientali devono oltrepassare gli obblighi di condizionalità. Lo standard 4.4 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) prevede il divieto di eliminazione di elementi quali siepi, filari, stagni.

Il vincolo di condizionalità prevede alcune deroghe riguardanti fra l'altro formazioni arboreo/arbustive realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino caratteri di tipicità e permanenza.

Nell'anno 2012 si considera pertanto ammissibile l'adesione alla presente sottoazione da parte di agricoltori che intendano conservare elementi finanziati come *nuove realizzazioni* nell'ambito dell'azione F7 del PSR 2000-2006, per impegni il cui periodo di attuazione sia scaduto nell'anno 2011. In base alla deroga sopra citata, infatti, gli elementi in questione non si ritengono soggetti all'obbligo di mantenimento previsto dalla condizionalità, essendo stati realizzati nell'ambito del precedente PSR con riferimento ad impegni aventi una determinata scadenza.

L'adesione alla sottoazione 214.7/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali.

L'intervento prevede la cura e la manutenzione di uno o più elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide permanenti, prati umidi, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Le *formazioni arboree e/o arbustive* devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato, e non devono rientrare nella definizione di bosco della legislazione nazionale e regionale; fra tali formazioni vegetali e i boschi eventualmente presenti nelle loro vicinanze deve essere interposta una fascia di terreno di almeno 30 metri di larghezza occupata da coltivazioni agrarie.

Le cure per la manutenzione delle formazioni arbustive e arboree includono le potature di formazione e di mantenimento. I sestri di impianto devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'azione F7 del PSR 2000-2006. Le piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Per quanto riguarda le *aree umide*, sono esclusi dagli aiuti i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura o la pesca sportiva.

Nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE) gli interventi devono essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

E' necessario conservare le formazioni arbustive, arboree e le aree umide presenti in azienda (fatti salvi, per le formazioni vegetali, eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso prima dell'intervento all'Ente delegato);

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una *fascia di rispetto inerbita* da gestire mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e della direttiva 92/43/CEE;
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi, che possono comprendere anche domande di prosecuzione di impegni avviati negli anni scorsi, dovranno pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012) all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/2 COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. BENEFICIARI

- Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione;
- Imprenditori agricoli singoli o associati che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l'anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall'agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

2.2 Esclusione dei terreni in cui è praticata la caccia

Come previsto dal PSR, l'azione è applicabile soltanto a terreni su cui non è praticata la caccia.

Se l'Autorità competente, durante il periodo di attuazione dell'impegno, autorizza la caccia su superfici che hanno beneficiato dell'aiuto in anni precedenti durante i quali vigeva il divieto, e se l'intervento non può essere applicato su altri terreni aziendali, l'impegno relativo alle superfici in questione cessa senza richiesta di rimborso dei premi percepiti.

2.3 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- d) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- f) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il

requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.4 Incidenza sulla SAU aziendale

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%).

In accordo con la classificazione dell'ISTAT, nell'ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sui terreni ove non è praticata la caccia.

5. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con

colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi, che possono comprendere anche domande di prosecuzione di impegni avviati negli anni scorsi, dovranno pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012) all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/3 FASCE TAMPONE INERBITE

1. BENEFICIARI

- Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione;
- Imprenditori agricoli singoli o associati che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Precedente utilizzo dei terreni

Poiché la sottoazione richiede la *realizzazione* di fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni, non è ammissibile all'aiuto il semplice mantenimento di superfici già precedentemente inerbite o non coltivate.

Se le superfici interessate dalla realizzazione delle fasce tampone non fossero state coltivate in precedenza con specie produttive, infatti, il sostegno agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito affrontate dall'agricoltore e dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili, in particolare, le superfici che in precedenza costituivano:

- tare, incolti
- superfici ritirate dalla produzione
- "aree di servizio", anche qualora nel fascicolo aziendale gli sia stato attribuito il codice della coltura al cui servizio erano funzionali.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il

requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Le fasce tampone inerbite oggetto dell'intervento devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. In particolare, non sono ammissibili all'aiuto fasce marginali di prati, prati-pascoli e pascoli (anche se di nuova realizzazione).

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005 e s.m.i., come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di baseline. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta, nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dallo *standard 1.1* come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei o dallo *standard 5.2* per la tutela dei corpi idrici oggetto del vincolo di costituzione o mantenimento di fasce tampone lungo fiumi, torrenti e canali.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

I progetti collettivi, che possono comprendere anche domande di prosecuzione di impegni avviati negli anni scorsi, dovranno pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012) all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

1. BENEFICIARI

- Giovani allevatori di bestiame bovino, ovino, caprino di razze oggetto del sostegno, insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013, che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione;
- Allevatori singoli ed associati di bestiame bovino, ovino, caprino di razze oggetto del sostegno, che assumono gli impegni quinquennali della sottoazione.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, di seguito riportate.

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano
	Grigia delle Valli di Lanzo (o Fiurinà)*

* L'ultima razza in elenco è stata di recente riconosciuta mediante l'approvazione del PSR vigente con decisione della Commissione europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

3. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., allegato 6.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili al pagamento le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", viene autorizzata la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) aventi per oggetto almeno 0,2 UBA.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

6. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

7. IMPEGNI

Gli allevatori, per avere diritto al pagamento, si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 (in particolare il quarto comma) del reg. CE 1974/2006 e s.m.i.

L'impegno consistente nell'aumento (o almeno nel mantenimento) nel corso del quinquennio del numero di capi dichiarato nella domanda iniziale verrà monitorato a partire dal 3° anno di impegno.

8. ENTITÀ DEI PREMI

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

9. CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

I beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili ai sensi dell'azione 214.8/1 della misura 214 del PSR non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. (CE) n. 73/2009.

10. AUMENTO DELLE U.B.A. NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

E' ammissibile che il n. di UBA richieste a premio aumenti rispetto all'anno precedente. Tuttavia il riconoscimento dell'importo corrispondente agli aumenti è stato fatto oggetto di osservazioni da parte dell'Unità J.4 della Direzione gen. dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea che si occupa della verifica delle spese dello sviluppo rurale, a seguito dell'audit in Piemonte dal 28.11.2011 al 3.12.2011.

Il finanziamento delle UBA aggiuntive rispetto all'anno precedente è subordinato, come negli anni precedenti, alla decisione comunitaria di cofinanziamento ed ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del PSR. Inoltre, a causa delle osservazioni della Commissione non può essere garantito fino alla chiusura del negoziato.

AZIONE 214.9

INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

1. BENEFICIARI

Giovani insediati in agricoltura nell'ambito della misura 112 del PSR 2007-2013.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'azione prevede due tipologie di intervento, applicabili anche a una medesima superficie:

tipologia 1) sospensione anticipata delle asciutte;

tipologia 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

La tipologia 1) è attuabile soltanto se abbinata alla tipologia 2) sulla stessa particella.

La tipologia 2) è attuabile sia singolarmente che in abbinamento alla tipologia 1).

5.1. Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

5.2. Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione "a V" perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo "Maletti" si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi "a V" di larghezza insufficiente.


Manutenzione

Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione del riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi, che possono comprendere anche domande di prosecuzione di impegni avviati negli anni scorsi, dovranno pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2012) all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

Interventi	Premi/anno
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

PARTE QUARTA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che *non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli*, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Inoltre, come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi dagli aiuti i soggetti che *non soddisfino le seguenti condizioni*:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penalità irrogate nell'ambito di applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte di Regione, Province, Comunità montane o di Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo *in loco*.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare rispetto ad una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

In merito ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari, si rileva che i principali riferimenti di legge sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);

- legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari”;
- legge 20.02.2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
- decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300” relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l’irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5) e 6), di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l’esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5) e 6). Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l’estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150-169 e art. 460 c.p.p., con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie “soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari” si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell’emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell’aiuto.

L’esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5) e 6) si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi relative ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6)

Qualora le ipotesi di esclusione relative ai sopra indicati punti 1), 2), 3), 4) e 5) intervengano in fase di erogazione degli aiuti, l’ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le

eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione relative al punto 1), viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione relative al punto 6) intervengano in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05. Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.

Ai fini della presente sezione, sono riferite a un unico *gruppo di coltura* le superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora sia stato fissato un massimale (espresso in ettari) per la superficie ammissibile al sostegno, la superficie dichiarata nella domanda di pagamento, se superiore, è ridotta fino a raggiungere tale massimale.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più misure connesse alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (art. 16 regolamento UE n. 65/2011)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) e <= 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16, par. 3 del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3% e <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16, par. 5 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza	> 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16, par. 5, comma 2 del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza Assoluta	> 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16, par. 5, comma tre e par. 7 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

La percentuale di difformità viene determinata nel modo seguente:

$$\text{percentuale di difformità riscontrata} = (SD - SA)/SA * 100$$

(ove *SD* = Superficie dichiarata dal richiedente ed *SA* = Superficie accertata a controllo).

L'art. 16, par. 6 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del art. 16, par. 3 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

2.2. MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.

Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali (azione 214.8/1), i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata dall'art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i..

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Inoltre, se un solo bovino dell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dato o con altri mezzi previsti dal Reg. CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio e purché l'allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco.

Un ovino o un caprino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato accertato, purché l'animale possa ancora essere identificato mediante un primo mezzo di identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 21/ 2004 del Consiglio e purché siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni del sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Se l'agricoltore non ha informato le autorità competenti a norma dell'art. 16, paragrafo 1, secondo comma del Reg. (CE) 1122/2009 che gli animali sono stati trasferiti verso un altro luogo nel periodo di detenzione, gli animali in questione sono considerati facenti parte degli animali accertati se sono immediatamente localizzati nell'impresa durante il controllo in loco.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento UE 65/2011 e s.m.i.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.). CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI

ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 2 terzo comma del reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 17 par.6 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i

		quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	[0% - <=10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 5 lett. a del reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione di una percentuale da determinare a norma del par. 6 art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art. 17 par. 5 lett. b del reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 17 par. 6 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
Fuori tolleranza	> 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 17 par.5 terzo comma del reg. UE 65/2011 e s.m.i..
Fuori tolleranza	> 50%	Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.. L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione.

L'art. 17 par. 7 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma del medesimo articolo, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

2.3 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ART. 18 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.

L'art. 18 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. concerne le riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione di impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali dichiarati.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e

s.m.i.), ha stabilito modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il citato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 prevedeva che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuassero con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni relativi alle misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 (ora art. 6 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i.).

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 e s.m.i. ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato ad atti successivi l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni per le singole misure.

Per quanto riguarda le azioni agroambientali sono stati assunti i provvedimenti di seguito menzionati:

- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008, riguardante le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1;
- determinazione dirigenziale n. 1380 del 29.12.2009, riguardante le azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214-6/1 e 214.9;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 14-784 dell'11.10.2010: "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2";
- determinazione dirigenziale n. 1228 del 4.11.2010: "Modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6/1 e 214.6/2";
- determinazione dirigenziale n. 1675 del 30.12.2010: "PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006;
- determinazione dirigenziale n. 1461 del 30.12.2011: "PSR 2007-2013:misura 214. DGR n. 80-9406 del 1/08/2008 e s.m.i. Modifiche alle Determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30.12.2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazione di impegni agroambientali"

Come indicato nel PSR, le azioni 214.1 e 214.2 prevedono che per ciascun gruppo di colture (caratterizzato da un determinato premio/ha) sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

2.4. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. qualora vengano applicate diverse riduzioni si procede secondo il seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. (scostamenti afferenti alla superficie e agli animali);
- ✓ in secondo luogo, conformemente all'articolo 18 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. (presentazione tardiva delle domande);
- ✓ in quarto luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ in quinto luogo, conformemente all'articolo 21 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ infine, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 8 del reg. UE 65/2011 e s.m.i..

3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.